



Atto del Governo 283

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

PARERE ALTERNATIVO GRUPPO M5S

Premesso che:

L'art. 1, lett e) della legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11 ha previsto la *"semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche"*.

Il provvedimento in esame è finalizzato al recepimento delle tre direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, di modifica della normativa dell'Unione europea su appalti pubblici e concessioni, e al contestuale riordino della disciplina nazionale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nell'esercizio della facoltà prevista nell'**articolo 1**, comma 1, della predetta legge delega, il Governo ha scelto di attuare la delega attraverso un unico decreto legislativo sia per il recepimento delle direttive sia per il riordino della normativa vigente anziché mediante due distinti decreti che avrebbero consentito presumibilmente una istruttoria più approfondita ed articolata degli interventi.

Infatti, *durante le fasi di scrittura della delega si è registrata una notevole partecipazione dei principali soggetti coinvolti (Architetti ed Ingegneri in primis) ma durante la fase di conversione della delega in Decreto Legislativo si è riscontrata una totale chiusura dei rapporti tra la Commissione Manzione ed i portatori di interesse*. Tali problematiche e il limitato tempo a disposizione, avrebbero dovuto portare alla necessaria considerazione che la migliore strada percorribile non fosse quella della definizione di un unico decreto ma quella prevista dalla citata legge delega stessa che all'art. 1, comma 1) prevede la possibilità di emanare due decreti legislativi:

il primo, entro il 18 aprile 2016, per il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE



il secondo, entro il 31 luglio 2016, per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

In questo modo, il Governo, le Commissioni, il Parlamento e tutti gli attori coinvolti avrebbero avuto a disposizione un periodo di tempo più ragionevole per formulare considerazioni al fine di migliorare un provvedimento normativo che inciderà sul sistema Italia per i prossimi 10/15 anni e al fine di evitare le stesse problematiche riscontrate nell'attuale apparato normativo (DLgs n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010) che sin dalla sua pubblicazione in Gazzetta ha subito continue modifiche che lo hanno reso di difficile comprensione ed applicazione, con conseguenze sotto gli occhi di tutti.

Si ritiene opportuno, pertanto, che il Governo valuti con attenzione i numerosi contributi giunti nelle ultime settimane da parte dei portatori di interesse al fine di migliorare l'impianto complessivo del testo ed il tenore delle disposizioni che appaiono incomplete o poco chiare.

Nel merito, lo schema di decreto legislativo nel recepire le tre direttive europee e nel riordinare la disciplina in vigore, abroga contestualmente, oltre a varie disposizioni correlate, il codice dei contratti pubblici vigente di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) recando, ad eccezioni di alcune disposizioni specifiche che rimangono in vigore in via transitoria nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni, il nuovo codice dei contratti pubblici.

In realtà, il testo del nuovo decreto legislativo è composto da 219 articoli sviluppati su 302 pagine e corredato da una corposa relazione illustrativa ed esplicativa. Nonostante il numero inferiore di articoli, **esiste un numero ipertrofico di provvedimenti attuativi**, necessari per rendere operativo il nuovo articolato: **si tratta di un totale di 51 provvedimenti – 16 decreti del MIT, 15 tra linee guida ed altri atti ANAC, 4 DPCM, 15 decreti di altri ministeri ed un atto CONSIP** – che dovranno essere predisposti al più presto e che, con molta probabilità, renderanno il sistema degli appalti più complesso e iperstatico rispetto a quello attuale. Nel testo del decreto, inoltre, **risultano assenti specifiche disposizioni in ordine al regime transitorio** che siano in grado di regolare in maniera adeguata il mercato nelle more dell'attuazione dei suddetti provvedimenti attuativi.

Ad avviso degli scriventi, **il rinvio a date non ben precisate** di provvedimenti che contengono rilevanti indirizzi delle direttive non rispetta il principio di recepimento dettato dalle procedure europee stesse poiché si rischia di non poter applicare i criteri delle direttive per un periodo non precisato. *È quindi auspicabile, ai fini di un effettivo recepimento delle direttive in oggetto, che tutti i soggetti coinvolti e delegati dal presente decreto legislativo fissino una scadenza entro cui daranno seguito ai ruoli assegnatigli (non superiore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto), stabilendo altresì quale sarà l'ordine di priorità per ciascuna singola materia; anche alla luce del parere del Consiglio di Stato, è auspicabile che il regolamento resti in vigore fino alla pubblicazione dei diversi atti che MIT ed ANAC sono delegati a redigere. In alternativa, seguendo le modalità con cui le direttive europee vengono aggiornate o sostituite, si ritiene opportuno elaborare, in allegato al presente schema di decreto legislativo, una tabella comparativa (o tavola di concordanza così come indicato nelle direttive pubblicate sulla Gazzetta dell'Unione Europea) di facile lettura da cui si evincano le modifiche degli articoli del*



vecchio decreto legislativo e del regolamento rispetto al nuovo decreto legislativo ed ai provvedimenti attuativi emanati da ministeri ed ANAC, e le relative date di pubblicazione.

A tal fine è auspicabile che *le commissioni competenti di Camera e Senato avviino immediatamente il puntuale monitoraggio degli atti delegati* al fine di valorizzare ed ottimizzare gli ostacoli che si vuole superare. Inoltre, per ogni parte che rinvia a futuri provvedimenti attuativi, appare necessario da subito indicare le norme transitorie, comprese quelle parti che rimandano a normative regionali che possono generarsi degli statuti speciali e dalle provincie autonome di Bolzano e Trento che le riforme costituzionali in itinere dovrebbero modificare.

Si auspica, infine, che le numerose disposizioni attuative demandate dal decreto legislativo siano strutturate in forma di “capitoli” al fine di essere utilizzate come chiaro strumento di riferimento per ciascuna materia per ridurre i continui rinvii presenti nella proposta di decreto legislativo.

Premesso, inoltre, che:

In ordine alla transizione tra la disciplina vigente e la nuova, l'art. 1, lett b) della legge delega ha previsto che, nel caso di adozione di un unico decreto di riordino (come ne caso di specie), si sarebbe dovuto garantire **l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione** tra la previgente e la nuova disciplina. L'attuale Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010 non verrà sostituito integralmente dalle linee guida predisposte dall'ANAC. **Alcune parti del Regolamento resteranno in vigore sino all'emanazione di una serie di decreti** che dovranno essere predisposti da vari Ministeri. Fino all'emanazione di questi decreti (di cui non è stata prevista alcuna tempistica di emanazione) non sarà, dunque, garantita l'ordinata transizione dalla previgente alla nuova disciplina.

Considerato che:

In relazione all'istituto **dell'appalto integrato**, l'art. 1, lett oo) della legge delega ha previsto la valorizzazione della fase progettuale e una radicale limitazione al ricorso all'appalto integrato. Tale limitazione non è stata minimamente prevista all'interno del nuovo decreto legislativo (art. 28) e viene lasciata ampia scelta alle Amministrazioni aggiudicatrici per il ricorso all'appalto integrato.

In tema di **concorsi di progettazione** – a cui sono dedicati gli *articoli 152-155* che ricalcano gli articoli 78-81 della Direttiva 2014/24/UE – **e di concorsi di idee** – delineati *all'articolo 156* che ricalca l'articolo 108 dell'attuale Codice dei contratti – *non viene né affrontato né tantomeno risolto il problema della "valorizzazione della fase progettuale con una adeguata promozione della qualità architettonica e tecnico-funzionale" così come indicato nella legge citata delega (art. 1, lettera oo)*. Si ritiene opportuno evidenziare che, rispetto alla attuale normativa, nel nuovo decreto legislativo **scompare** il primo livello di progettazione e cioè **il progetto preliminare che viene sostituito dal progetto di fattibilità tecnica ed economica**. A tale riguardo, occorrerà attendere le Linee Guida per comprendere il senso di tale sostituzione considerando che la normativa vigente già prevede (art. 14 del D.P.R. 270/2010) lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione che costituiscono elementi essenziali per la programmazione e l'accesso ai finanziamenti.



In tema di **contratti di concessione, partenariato, affidamento in house, affidamento a contraente generale** sarebbe opportuno innalzare il livello progettuale da porre a base di gara per tutti gli articoli che vanno dall'art. 164 al 199.

In tema di **attestazione SOA**, si ritiene necessaria una riflessione nella misura in cui tali attestazioni non sono previste da alcuna direttiva; Occorre, in tal senso, una valutazione politica e tecnico-giuridica in ordine alla relazione tra il meccanismo di qualificazione SOA ed il principio di concorrenza.

In tema di regime sanzionatorio, si rileva l'opportunità di introdurre **sanzioni anche per le stazioni appaltanti** che pubblicano bandi di gara che presentano inesattezze. E' altresì auspicabile introdurre sanzioni disciplinari per il mancato raggiungimento degli obiettivi promozionali per i dipendenti pubblici che entro un termine prestabilito, e comunque non superiore a 90 giorni, non eseguono o non avviano le procedure amministrative di gara assegnategli.

Nella legge delega **le varianti** sono state disciplinate dalla lettera rr), al comma 13 art. 22 del decreto legislativo si parla di varianti prioritariamente per opere complesse mentre **l'art. 106** sembra non porre particolari limiti se non quelli legati all'imprevedibilità ed alla variazione percentuale dei costi che non deve superare il 50%. All'art. 106 comma 1, la lettera e) e il comma 2 lettera b) risulterebbero in contrasto con il punto 3) della lettera c). Delle due l'una: o sono ammesse varianti fino al 50% del prezzo iniziale oppure è data la disponibilità alle stazioni appaltanti di prevedere nei bandi percentuali di varianti oppure la lettera e) dovrebbe comunque avere il limite del punto 3) lettera c). Non appare dunque chiaro se il comma 2 si riferisce solo ai casi in cui vi siano errori o omissioni, né da quale soggetto siano compiuti. Al citato comma 2 sarebbe auspicabile che così come le aziende sono sanzionate nel caso di errori formali, anche la stazione appaltante possa essere sanzionata in caso di errori o omissioni; tali sanzioni potrebbero essere destinate ad ANAC, fermo restando che se fosse realmente realizzata la digitalizzazione delle procedure e si adottasse il bando tipo, tali errori sarebbero certamente eliminati sia da parte della stazione appaltante che da parte del contraente. In rispetto di tale principio una sanzione applicabile potrebbe essere quella di non riconoscere il 2 per cento alla progettazione previsto dall'ultimo periodo della lettera rr) della delega: "al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, e' destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione;"

In ordine ai **criteri di aggiudicazione dell'appalto l'art. 95** declina nel dettaglio le modalità di esecuzione delle varianti senza tuttavia fare riferimento alcuno all'art. 106. Il comma 5 dell'art. 106 introduce la pubblicazione delle gare dovute a varianti nella gazzetta ufficiale europea senza fare riferimento né al tipo di gara, né se la gara è sopra soglia né alla pubblicazione sul sito unico indicato nella delega (digitalizzazione).

In tema di **risoluzione dei contratti** sarebbe opportuno introdurre espressamente il tema della risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità delle grandi concessioni "mangia-



soldi”, nonché un eventuale argine più efficace alle “varianti-selvagge” con penali ad hoc anche sulle retribuzioni di risultato di dirigenti compiacenti.

Considerato, infine, che:

Si ritiene opportuno provvedere, nelle more dell'attuazione delle nuove norme, all'unificazione di tutte le banche dati esistenti, attraverso l'implementazione di una **piattaforma unica**.

E' necessario eliminare qualunque criterio di discrezionalità soggettiva da parte delle pubbliche amministrazioni per assegnare gli incarichi diretti o con gara, nonché di ogni trattativa ristretta e negoziata. A tal fine, i criteri devono essere oggettivi, unici e uguali su tutto il territorio nazionale a prescindere dall'importo o dal tipo di procedura.

E' necessario **eliminare qualunque soglia di fatturato o di dichiarazione medio annua** del personale. Tutte le società di ingegneria devono dichiarare chi sono i propri soci, gli eventuali rapporti con le imprese, con la stazione appaltante od ogni altro elemento di interesse, nonché le dichiarazioni in ordine allo stato patrimoniale prima e dopo l'appalto, anche per professionisti singoli o associati. Un identico criterio deve essere trovato per le società estere.

E' necessario eliminare la parola **giovani professionisti**, in quanto discriminatoria per quanti ad oggi, a causa di questa legge sugli appalti non hanno avuto la possibilità di accedere agli incarichi pubblici.

E' necessario rimodulare il criterio di valutazione dei requisiti professionali, a tale riguardo garantendo la possibilità di accesso a bandi di lavori pubblici

Inoltre si ritengono necessarie le seguenti modifiche:

- In merito alle esclusioni specifiche **nel settore idrico, di cui all'articolo 12** del codice, non appare opportuna la soluzione che si evince dal combinato disposto del comma 1 e 2 che escluderebbe dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni relative alla realizzazione di acquedotti, fognature, e depurazioni relative alle reti di acqua potabile.
- In riferimento **all'articolo 19** il comma 1, ultimo capoverso, dispone che al termine del periodo di pubblicazione il contratto possa essere liberamente negoziato, senza tuttavia definire i criteri ai quali attenersi ma limitandosi ad indicare, in termini generali, il rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori.
- Con riferimento al ruolo e alle funzioni del **Responsabile unico del procedimento**, di cui **all'articolo 31**, è opportuno che siano richieste non solo competenze professionali adeguate ma anche una idonea formazione assunta all'esito di un corso di laurea almeno triennale.



- Al fine di garantire una adeguata **rotazione degli affidamenti** e di assicurare maggiore partecipazione, **soprattutto delle PMI**, alle procedure di gara per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, si chiede di modificare l'articolo 36 recante "**contratti sotto soglia**", in modo che sia previsto un incremento del numero degli operatori economici da consultare in fase di indagine preventiva. A tal proposito, si ritiene indispensabile fornire una disciplina più completa e dettagliata in materia di affidamenti sotto la soglia di rilievo comunitario, attualmente sprovvista di adeguate disposizioni normative *ad hoc*. Si rileva, inoltre, che, un più ampio confronto concorrenziale in ordine agli affidamenti di cui in oggetto rappresenterebbe un vantaggio, anche e soprattutto in termini di risparmio, per la Pubblica Amministrazione la quale avrebbe la possibilità di effettuare una valutazione comparativa tra un numero maggiore di offerte. Infine, occorre sottolineare che il comma 7 del suddetto articolo non fissa alcuna scadenza per l'emanazione delle linee guida di ANAC finalizzate all'individuazione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si richiede, pertanto, di inserire un termine specifico per l'emanazione di queste linee guida per evitare che il mercato degli affidamenti sotto soglia rimanga sprovvisto di una adeguata disciplina di regolazione. Con riferimento al comma 2, lettera b) si ravvisa l'opportunità di **umentare gli operatori almeno a 10 per gli appalti sotto il milione di euro** e, comunque, al fine di garantire l'accesso alle PMI **sarebbe auspicabile la libera partecipazione alle imprese in possesso delle SOA anche alla luce di quanto suggerito alle presenti osservazione sugli articoli 40 e 44.**
- Con particolare riferimento alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'articolo 36, comma 4, il quale rinvia all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si ritiene opportuno portare la soglia ad 1 milione di euro al di sopra del quale le opere devono essere messe a gara. La soglia dovrà essere valutata sulla totalità delle opere di urbanizzazione previste dalla concessione edilizia rilasciata al titolare del permesso di costruire. Conseguentemente l'eventuale la suddivisione in lotti dovrebbe essere fatta o avallata dall'ente che rilascia il permesso di costruire e comunque l'esecutore delle opere di urbanizzazione primaria ed gli eventuali subappaltanti dovrebbero possedere le qualifiche SOA attinenti alle opere stesse.

In merito all'art. 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 le modalità di determinazione dell'importo globale delle opere di urbanizzazione connesse ad un intervento urbanistico sembrerebbero porsi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, della Direttiva 2014/24/UE secondo il quale quando un'opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. L'operatività dell'art. 16, comma 2-bis del DPR. 380/2001 – che consente il frazionamento del complesso delle opere di urbanizzazione/attrezzature da realizzare nell'ambito di un intervento urbanistico-edilizio convenzionato – comporta, di fatto, la mancata applicazione, ad una parte o al complesso delle opere sopra citate, delle norme del Codice Appalti che



disciplinano le procedure di gara ad evidenza pubblica (per gli appalti sopra la soglia comunitaria) e delle disposizioni relative ad una idonea rotazione degli affidamenti ed alla valutazione comparativa delle offerte per gli appalti sotto soglia, nonostante la legge delega 28 gennaio 2016 , n. 11 – di attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni – preveda espressamente il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie.

Si rileva, pertanto, un conflitto tra l'art. 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – che, così come già evidenziato, ammette che si possa procedere ad eseguire direttamente opere di urbanizzazione primaria fino a 5 milioni di euro, anche scorporandole dall'insieme delle opere di urbanizzazione e di quelle pubbliche affidandole convenzionalmente ai titolari dei permessi di costruire – e l'art. 5, comma 8, della Direttiva 2014/24/UE, ora richiamato dall'art. 35 dello schema di Decreto (norma che prevede, ad ogni modo, una deroga nei casi in cui il valore stimato del lotto sia inferiore a euro 1.000.000 per i lavori e laddove il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera prevista). In considerazione di quanto sopra evidenziato – ed in ossequio alle norme contenute nei Trattati Europei – si ritiene opportuno prevedere un coordinamento tra la norma di cui all'art. 16, comma 2-bis del DPR. 380/2001 e le nuove disposizioni del Codice che disciplinano la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sotto-soglia funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica al fine di assicurare, in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità nelle procedure di affidamento.

- In riferimento all'uso dei **mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione** di cui agli **articoli 40 e seguenti** si ritiene che il rinvio al 2018 delle comunicazioni in digitale sia eccessivo anche alla luce dei recenti provvedimenti sull'agenda digitale e sulla smaterializzazione dei documenti della PA. Si ritiene auspicabile che sul modello del sito dell'agenzia delle entrate o del Catasto o anche della sezione trasparenza già presente nel sito di ANAC (<http://portaletrasparenza.avcp.it/microstrategy/html/index.htm>) si realizzi un coordinamento tra i soggetti coinvolti della delega (MIT, ANAC e Garante della Privacy) al fine di realizzare **un unico sito istituzionale** strutturato in 3 livelli:
 - o livello 1) in cui le stazioni appaltanti con apposito ingresso certificato (qualificazione delle stazioni appaltanti) pubblicano tutti i requisiti e documenti di gara ed in cui possono vedere le certificazioni degli operatori economici che partecipano alle loro gare senza dover ricorrere a documenti cartacei;
 - o livello 2) in cui gli operatori economici con apposito ingresso certificano: possono vedere e scaricare tutti i documenti di gara; una volta l'anno caricare tutte le certificazioni (a meno di specifiche richieste date dalle stazioni appaltanti) d'impresa, compreso il loro contributo/iscrizione all'ANAC necessaria per partecipare alle gare; caricano tutti i documenti di gara



compresa l'offerta economica che sarebbe l'unico documento da inviare anche in formato cartaceo;

- o livello 3) in cui tutti i cittadini possono vedere tutti i documenti di gara (previa registrazione): estratto del bando, importo, categoria, polizza, soggetti coinvolti, scadenze.

- Con riferimento **alle clausole sociali** del bando di gara e degli avvisi di cui all'**articolo 50** del codice, si ritiene opportuno verificare il coordinamento con l'art. 213, comma 3 ed il rispetto dei principi e criteri direttive della legge delega n. 11/2016, lettere *ddd*), *fff*), *ggg*). Occorre, infatti, rilevare una sostanziale debolezza del dettato dell'art. 50 rispetto a quanto delineato dai principi e criteri della legge delega che richiederebbero disposizioni di maggiore dettaglio al fine di rendere il testo più completo ed esaustivo. Più nello specifico, il termine contenuto nel comma 3 – termine entro il quale l'ANAC è chiamata a pronunciarsi sulle clausole sociali – appare troppo ampio e, pertanto, suscettibile di generare un non trascurabile rallentamento delle attività amministrative inerenti alla elaborazione e predisposizione della gara. Si propone, dunque, di espungere questo riferimento all'interno dell'art. 50 o, in subordine, di provvedere a dimezzare il termine indicato nella norma. Infine, si ritiene utile specificare che la valutazione dell'ANAC in ordine alle clausole sociali comunicate dalle stazioni appaltanti abbia ad oggetto la compatibilità di esse con il diritto dell'Unione europea. Infine, si chiede di estendere il parere dell'ANAC non solo alle clausole sociali ma anche alle clausole ambientali.

- In merito alle **garanzie per la partecipazione alle procedure, l'articolo 93**, comma 1, dello schema di decreto stabilisce che: *"L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente"*. Il dettato della norma sopra richiamata non prevede nessuna esclusione per i servizi di progettazione, a differenza di quanto stabilito dalle attuali disposizioni del Codice. Difatti, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, le uniche garanzie che devono prestare i professionisti sono quelle contenute nell'art. 111 recante *"garanzie che devono prestare i progettisti"*. In base a questa norma, nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
A tal riguardo, l'ANAC ha precisato che la previsione contenuta nei bandi di gara circa l'obbligo per i progettisti di prestare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 dell'attuale codice dei contratti non può trovare applicazione in quanto contrasto con la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza di settore. Per gli affidamenti di incarichi tecnici sussiste, dunque, una specifica disciplina delle relative garanzie che, coprendo i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, porta ad escludere l'applicazione delle ulteriori garanzie previste negli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La richiesta di ulteriori garanzie al



progettista rispetto alla polizza di responsabilità civile non solo è un duplicato di garanzie a favore dell'Amministrazione, ma anche una violazione dell'illustrata ratio normativa tesa a distinguere, in ragione delle differenti finalità, le relative discipline. La richiesta al progettista delle predette ulteriori garanzie sostanzierebbe un onere economico aggiuntivo a carico dello stesso, con aggravamento degli adempimenti di accesso alla gara, sì da minare l'effettivo svolgimento della concorrenza in tale settore, soprattutto con riferimento ai giovani professionisti – Determinazione n. 6 del 11/07/2007.

A sostegno di quanto sopra evidenziato, vi è anche una pronuncia del *Consiglio di Stato* (sentenza della Sez. V del 13 marzo 2007 n. 1231) nella quale il Collegio espressamente rileva che *“Il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi”*.

In considerazione di ciò, si ritiene che le stazioni appaltanti non possano richiedere garanzie aggiuntive o difformi da quelle espressamente previste e disciplinate per i progettisti. In riferimento al comma 7, relativamente alla riduzione dell'importo della garanzia, sarebbe preferibile che la somma di tali riduzioni non superino il 75%: certificazione UNI CEI EN 45000 E ISO 17000 E 9000 (riduzione del 50%), EMAS (riduzione di ulteriore 30%), Impronta climatica e gas serra (ulteriori 15%).

Infine relativamente alle certificazioni, in un momento di profonda innovazione e **digitalizzazione delle procedure (anche a garanzia di criteri di accessibilità, sostenibilità, tracciabilità, semplificazione/sburocratizzazione e trasparenza)** sarebbe opportuno prevedere un “luogo” digitale dove una volta l'anno (vedi osservazioni agli art. 40 e 44) i soggetti economici devono pubblicare/inviare/caricare tutte le loro certificazioni che la stazione appaltante potrà così verificare in maniera digitale immediatamente. Al contempo i soggetti economici vedrebbero semplificata e ridotta la quantità di documenti da inviare ad ogni procedura di gara. (art. 74 ed art. 105 comma 9).

Si ritiene, che **tra le garanzie siano riconosciuti gli anni di attività maturati dagli operatori economici** che, nonostante il momento di crisi attuale, mantengono la stessa P.IVA da più di 15 anni.

Si ritiene, altresì, auspicabile un più puntuale recepimento della direttiva 2014/24/UE con particolare riferimento al considerato n. 64 nel quale si precisa che le richieste di partecipazione dovrebbero essere analizzate entro 10 gg lavorativi; al considerato 80 che indica chiaramente che la **digitalizzazione** semplifica le procedure e garantisce maggiore partecipazione; al considerato 84 in merito al digitalizzazione di tutti i documenti; al considerato 87 sulla banca europea dei certificati. Si rileva, infine, che nella direttiva 2014/24/UE non vi è traccia di garanzie per la partecipazione alla procedura e quindi in ottemperanza a quando approvato dalla lettera a) comma 1 della legge 11/2016 tale obbligo non dovrebbe essere presente.

- In merito ai criteri di **aggiudicazione dell'appalto**, di cui all'**articolo 95**, sarebbe opportuno inserire (per le gare fatte al massimo ribasso di cui al comma 5)



l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ovvero oltre la soglia di anomalia, come determinate ai sensi del comma 1 art. 97. Pur essendo assolutamente condivisibile la scelta, dettata dalle Direttive, di attribuire carattere "preferenziale" al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – e preso atto che la valutazione degli elementi qualitativi ha, di per sé, natura prettamente soggettiva – si ritiene utile prevedere delle specifiche disposizioni finalizzate ad evitare di estendere oltremodo la discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione delle offerte tecniche presentate in sede di gara. Sarebbe opportuno individuare delle metodologie che siano in grado di mitigare la sostanziale discrezionalità della scelta operata dalla PA e, conseguentemente, di produrre una maggiore oggettività in sede di valutazione (in tal senso, appare indispensabile che le linee guida emanate dall'ANAC forniscano delle indicazioni a riguardo per orientare le scelte delle stazioni appaltanti).

- Con riferimento al **subappalto** si rileva, preliminarmente, che l'obbligo di indicazione in gara dei nominativi dei subappaltatori, di cui all'**art. 105**, comma 6, costituisce un onere particolarmente gravoso per i concorrenti – soprattutto per le piccole e medie imprese – *considerato il notevole lasso di tempo che può intercorrere tra l'aggiudicazione del contratto di appalto e l'esecuzione dei lavori* in subappalto (si evidenzia, peraltro, che l'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE contiene una particolare previsione che inserisce l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e, al più tardi, all'inizio dell'esecuzione del contratto).
- L'eliminazione della soglia limite ai subappalti – comunque consentita dalle Direttive Comunitarie, e fissata al 30% nelle normative precedenti – potrebbe dar luogo ad un'eccessiva frammentazione delle ditte alle quali sono affidati i lavori e ad un conseguente indebolimento dei meccanismi di controllo sulle imprese; appare, in tal senso, opportuno prevedere una soluzione di maggiore equilibrio che sia in grado di tenere in debita considerazione sia i profili inerenti alla sicurezza ed alla continuità occupazionale dei lavoratori che quelli relativi al rischio di infiltrazioni mafiose negli affidamenti di lavori
- In riferimento all'articolo 106 recante la disciplina di modifica dei contratti, nella legge delega alla lettera v) del comma 1 viene espresso il criterio della "*previsione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura*". Nello schema di decreto legislativo approvato dal Governo non vi è alcun riferimento alla **determinazione dei costi standard**, così come delle modalità di attuazione (criteri e metodi di calcolo ed individuazione), nè tantomeno dei soggetti che dovranno essere incaricati della definizione dei costi standard. Sarebbe auspicabile, al riguardo, una distinzione tra servizi/forniture e opere/manodopera, con il supporto dell'ISTAT o introducendo un Prezziario nazionale con possibilità di correzioni percentuali per le voci che a livello locale possono portare a delle variazioni del prezzo standard.

Si rileva inoltre che nello schema di decreto recante "*Modifica di contratti durante il periodo di validità*", nulla viene definito in merito ad un principio espressamente richiamato all'interno dell'articolo 1, comma 1, lettera ee) della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11. Tale norma prevede, difatti, che si provveda alla "*introduzione*

di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva". Sembrerebbe, dunque, non esserci un espresso riferimento inerente alla distinzione tra variazioni sostanziali e non sostanziali. Si ritiene infine opportuno verificare la congruità del combinato disposto dei commi 1, lettera c) punto 3), comma 1 lettera e) e commi 2 – 7 – 9 – 10 – 11 e 13.

- In riferimento alle **procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile** di cui **all'art. 163**, il comma 6 dello schema di decreto prevede che *"costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero l'imminente previsione del loro verificarsi. La circostanza di cui al comma 1 è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di calamità di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992"*.

La norma, così come formulata, presenta un alveo di applicazione incerto e non sembra offrire una chiara ed univoca definizione delle circostanze di somma urgenza: si stabilisce, infatti, che costituiscono circostanza di somma urgenza tutti gli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225/92 ma, al tempo stesso, si prevede che la circostanza di somma urgenza è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose derivanti dagli eventi che hanno comportato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, ossia solo gli eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 – ovvero, calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Il comma 8, inoltre, stabilisce che *"l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di importo stabiliti per la somma urgenza, per lavori, servizi e forniture, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, per singole specifiche fattispecie e nei limiti di importo individuate nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992"*. I suddetti riferimenti normativi appaiono discordanti tra loro e, pertanto – al fine di evitare dubbi interpretativi – sarebbe opportuno chiarire meglio l'ambito di applicazione dell'art. 163 e, in riferimento al comma 6, verificare la congruità con il considerato 80 della direttiva 2014/24/UE.

- In merito alla disciplina degli affidamenti dei contratti pubblici relativi alle **concessioni di importo superiore a 150.000 euro di cui all'art. 177** dello schema di decreto, occorre sottolineare che, in materia di in house, la norma non definisce in maniera specifica quali siano le procedure ad evidenza pubblica di tipo semplificato che possono essere utilizzate per l'individuazione degli operatori economici che realizzeranno gli interventi.
- In riferimento alla disciplina dei **ricorsi giurisdizionali, l'articolo 204** dello schema di decreto apporta rilevanti modifiche all'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010). Più nello specifico, il comma 2 dell'art. 204



prevede che *“al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche, i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'ammissione e all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 76 del codice degli appalti pubblici e delle concessioni, sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili dinanzi al giudice amministrativo nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione della composizione della commissione, dell'elenco degli esclusi e degli ammessi sul profilo del committente della stazione appaltante. L'omessa impugnazione di tali provvedimenti nei termini stabiliti dal presente comma preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione dell' aggiudicazione provvisoria, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”*. A tal proposito, occorre evidenziare come il principio di delega di cui alla lettera bbb) non preveda in maniera espressa l'applicazione di tale rito ai contenziosi sui vizi della composizione della commissione di gara. Le modifiche al Codice del processo amministrativo appaiono tanto più significative in riferimento all'introduzione del comma 8-ter nel quale si prevede che nella decisione cautelare il giudice motivi in ordine alla sussistenza di esigenze imperative connesse a un interesse generale alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, con ciò accordando implicitamente la precedenza all'interesse alla sollecita esecuzione del contratto a scapito dei valori costituzionali riferiti alla tutela dell'ambiente, della salute, del patrimonio storico artistico, della sicurezza sul lavoro. Si ritiene opportuno che venga valutata la tenuta dei predetti valori di rango primario e degli interessi pubblici ad essi sottesi rispetto all'impianto complessivo del Codice.

- In ordine alle **disposizioni transitorie di cui all'articolo 216** la decisione del Governo, operata sulla base di esigenze di razionalizzazione e semplificazione, nonché di riordino della disciplina degli appalti pubblici, di prevedere l'abrogazione del Regolamento di attuazione (DPR. 5 ottobre 2010, n. 207) – salvo la sopravvivenza di alcune norme specifiche che continueranno a trovare applicazione per un limitato periodo di tempo –, potrebbe dare luogo – in attesa che venga predisposta da ANAC la c.d. *“regolamentazione flessibile”* che, così come previsto dallo schema di decreto, avrà appunto il compito di sostituire le disposizioni del regolamento al fine di rendere la disciplina degli affidamenti più elastica – a dei vuoti normativi in grado di generare effetti di distorsione del mercato per gli operatori. A tal proposito, si evidenzia che lo schema di decreto prevede l'adozione di più provvedimenti – circa 40 tra Decreti Ministeriali e Linee guida ANAC – a cui è demandata in parte l'attuazione della nuova regolazione (si rileva, peraltro, come per alcuni di essi non è prevista nemmeno una specifica tempistica per l'adozione). La mancanza di disposizioni che regolino in maniera dettagliata il periodo transitorio è, di certo, suscettibile di creare non pochi problemi, soprattutto in termini di trasparenza. Sarà necessario – per evitare il pericolo che alcune materie siano sprovviste di un'appropriata disciplina durante questa fase di assestamento – prevedere all'interno dello schema di decreto norme che disciplinino compiutamente, da un lato, la fase di adattamento delle nuove disposizioni del Codice e, dall'altro, l'impatto della regolazione di *soft law* affidata ad ANAC con riferimento a ciascuna singola materia.



In riferimento **all'art. 50** relativo all'inserimento di **clausole sociali** di riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi, appare opportuno chiarire l'obbligo a prevedere nel bando le clausole sociali di riassorbimento occupazionale nonché criteri premiali riguardo l'impiego di manodopera locale.

In riferimento **all'art. 112** relativo a gli appalti e **concessioni riservate ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi** il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Appare opportuno valutare se, come indicato dall'articolo 20 della direttiva europea 24/2014, si debba fare riferimento "a lavoratori protetti e ad operatori economici" espungendo dal testo dell'art. 112 il riferimento a "a cooperative sociali e loro consorzi" così da non alterare l'equilibrio concorrenziale ed eliminare l'ambigua dicitura "fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali" che potrebbe fare salve indebita situazione di "privilegio".

In riferimento **all'art. 140** relativo all'aggiudicazione di "**appalti di servizi sociali nei settori speciali**", si rileva l'opportunità che siano strettamente aggiudicati per lo svolgimento di attività nei c.d. "settori speciali" ovvero che la disciplina speciale trovi applicazione in condizioni di contemporanea presenza sia del requisito soggettivo degli enti che operano nei settori speciali che di quello oggettivo, ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto dell'appalto, al settore speciale di attività. Inoltre si rileva l'opportunità che siano meglio specificata e/o indicata la periodicità degli avvisi oppure cosa s'intende esattamente per "pubblicazione in maniera continua";

In riferimento **all'art. 142** relativo all'aggiudicazione di "**appalti di servizi sociali**" nei settori ordinari, non appare condivisibile l'opportunità di demandare alle Regioni la trattazione della materia perché in contrasto con l'art. 76 della Direttiva 24/2014 e perché potrebbe aggravare la già esistente disomogeneità tra le diverse regioni dei servizi sociali per i cittadini. Appare invece condivisibile il collegamento con la legge quadro sui servizi sociali n. 328 del 2000.

In riferimento **all'art. 143** relativo alla possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione agli appalti pubblici **in materia di servizi sanitari, sociali e culturali a specifici enti**. Appare opportuno aggiungere, in conformità all'art. 77 della Direttiva 24/2014 che l'avviso di indizione della gara faccia riferimento al presente articolo.

In riferimento **all'art. 144** relativo agli appalti nel settore della ristorazione si potrebbe prevedere che la valutazione dell'offerta tecnica tenga conto specificatamente:

- a) dell'assenza di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute;



- b) del recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti e della riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto

Appare condivisibile l'opportunità di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, adottando il sistema del prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono sono in base a criteri qualitativi. Riguardo al soggetto che determina il prezzo fisso, è opportuno che sia l'Anac sentito il parere della Cabina di regia sull'*Health Technology Assessment* (HTA).

Proposte di modifica:

all'art. 1

- *Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti: "30 per cento";*
- *Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti: "30 per cento";*
- *Al comma 2 lettera c) specificare la tipologia di lavori pubblici affidati dai concessionari;*
- *Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*
 - *al secondo periodo, sostituire le parole: "un progetto di fattibilità tecnica ed economica" con le seguenti: "il progetto definitivo";*
 - *al terzo periodo, sostituire le parole: "progetto di fattibilità tecnica ed economica" con le seguenti: "progetto definitivo";*
 - *al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: ", previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,".*

all'art. 3

- *alla lettera zz, sopprimere le parole: "in condizioni operative normali";*
- *sostituire la lettera bbbb) con la seguente: bbbb) "mercato elettronico", strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica ed avviate da una procedura di abilitazione di fornitori di beni e di prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti*



per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.

all'art. 9,

comma 3, sostituire le parole: " di cui all'articolo 214" con le seguenti: "di cui all'articolo 212"

Art. 17

- *Alla fine del comma 1 lettera b) aggiungere le seguenti parole "tale esclusione non può applicarsi alla commercializzazione ed alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi."*

all'art. 20

- *al comma 1, dopo le parole: " si impegni" inserire le seguenti: "direttamente e senza possibilità di ricorrere al subappalto"*
- *aggiungere il seguente comma: "4. Il presente articolo si applica a tutte le opere sotto la soglia di 1 milione di euro, effettuate tutte le fasi di collaudo, la stessa entra a far parte delle disponibilità dell'ente pubblico".*

all'art. 21

al comma 6, sostituire le parole "1 milione di euro" con le seguenti "500mila euro"

- *Al Comma 2 non è chiaro chi decide quanto stabilito da questo comma. Si ritiene opportuno quindi aggiungere prima delle parole "Le opere pubbliche incompiute" il periodo: "Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente D.Lgs, e successivamente aggiornato con cadenza annuale, le amministrazioni competenti aggiornano la lista delle opere incompiute classificando le opere in base a: stato di avanzamento del progetto, stato di conservazione, piano economico e finanziario e livello di utilità dell'opera. Il livello di utilità dell'opera dovrà essere determinato in maniera partecipata anche attraverso l'utilizzo del dibattito pubblico. La lista viene quindi resa pubblica e approvata da MIT e ANAC che valutano se l'opera può essere classificata come: "da completare", "da demolire", "da vendere" o "da cedere"."*

Dopo le parole "Le opere pubbliche incompiute" aggiungere le parole "che vengono classificate come "da completare"" e conseguentemente cancellare le parole " , la vendita o la demolizione".



Alla fine del comma aggiungere “; le opere classificate come “da demolire”, “da vendere” e “da cedere” devono essere demolite, vendute o cedute entro un anno dalla loro classificazione”.

Conseguentemente i commi successivi al 2 possono essere notevolmente ridotti e semplificati.

all’art. 22

- *Al comma 2, sostituire le parole: "ai commi 3, 4 e 5" con le seguenti: " ai commi 3 e 4".*
- *Al comma 4, dopo le parole: "osservazioni raccolte" inserire le seguenti: “, lasciando impregiudicata la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue successive modificazioni e integrazioni,”.*

all’art. 23

- *Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “fattibilità tecnica ed economica” inserire le seguenti: “dimostra, attraverso l'utilizzo di dettagliati piani economico-finanziari, la redditività ed utilità dell'opera e”.*
e, conseguentemente, al comma 6, dopo le parole “Il progetto di fattibilità”, inserire le seguenti: “, di cui sia dimostrata ai sensi del comma 5 la redditività e la fattibilità dell’opera,”
- *Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “In caso di opere a totale o parziale finanziamento a carico dei privati, lo studio di fattibilità tecnica ed economica deve contenere obbligatoriamente il piano economico finanziario.”*

all’art. 24

- *Al comma 4 inserire alla fine del primo capoverso “le somme necessarie vengono assicurate dal fondo di cui all’art. 113 comma 2”.*
- *Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: “Al fine di garantire la massima trasparenza è fatto obbligo di applicare le disposizioni relative all’individuazione dei parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”.*

all’art. 25,

comma 3, sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "quarantacinque giorni".

all’art. 28



- *Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: "secondo il presente codice" con le seguenti: "secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali".*
- *aggiungere il seguente comma: "13. Prevede nell'appalto integrato che i corrispettivi per la progettazione siano liquidati al progettista.*

all'art. 29,

comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disciplina di cui al presente comma si applica anche gli appalti pubblici e i contratti di cui alla parte III e IV del presente codice sotto la soglia di rilevanza comunitaria".

all'art. 30,

comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e quelli".

all'art. 31,

dopo le parole "unità medesima", inserire le parole "in possesso di laurea triennale, ovvero laurea magistrale o specialistica nei settori di competenza"

all'art. 32

- *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché le scadenze ed i termini per la conclusione del procedimento".*
- *al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "Le stazioni appaltanti, mediante apposita pubblicazione telematica, rendono noti ai concorrenti i chiarimenti forniti nel corso di ciascuna procedura di affidamento".*

all'art. 36

- *al comma 2, lettera b), sostituire le parole "almeno tre operatori" con le parole "almeno dieci operatori"*
- *al comma 2, lettera c), sostituire le parole "almeno cinque operatori" con le parole "almeno venti operatori"*
- *al comma 4 sostituire le parole "alla soglia di cui all'articolo 35" con le parole "a un milione di euro" ed aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: "il valore della totalità delle opere di urbanizzazione previste dalla concessione edilizia rilasciata al titolare del permesso di costruire dovrà essere inferiore alla soglia di un*



milione di euro. Previa comunicazione all'ente che rilascia il permesso di costruire, le opere di urbanizzazione potranno essere suddivise in lotti".

all'art. 38

- al comma 1 sopprimere dalle parole “, CONSIP s.p.a.” fino alla fine del comma 1
- al comma 4, lettera b), aggiungere il seguente punto: *“6. Rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti”.*

all'art. 41

- aggiungere il seguente comma: *“2. CONSIP spa, i soggetti aggregati e le centrali di committenza procedono altresì alla informazione presso i comuni, stazioni appaltanti, enti aggiudicatari, non ricomprese nel procedimento dell'art. 38, delle convenzioni, accordi quadro, appalti, servizi, ecc in essere presso le loro strutture, al fine di dare supporto amministrativo per la loro adesione”.*

all'art. 42:

- al comma 2 aggiungere le seguenti parole: *“Il potere di influenza sopra indicato e le misure di prevenzione, sono regolate all'interno del piano di prevenzione dalla corruzione (PCC)”*
- al comma 5, dopo le parole *“La stazione appaltante procedente”*, inserire le seguenti: *“, nella persona del responsabile della prevenzione della corruzione”.*

all'art. 63

- al comma 1, dopo le parole “amministrazioni aggiudicatrici”, inserire le seguenti: *“previo parere preventivo di ANAC”.*
- al comma 5 aggiungere in fine le seguenti: *“e a un valore non superiore al 50% del contratto originale”.*
- aggiungere il seguente comma *“7. Al termine della procedura viene pubblicata una relazione a firma del rup dove viene specificata la procedura adottata e gli esiti della stessa”.*

all'art. 73

- sostituire il comma 2 con il seguente:



“2. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara fino alla data di cui al comma 1 sono a carico della stazione appaltante ed inserite nel quadro economico tra quelle a disposizione dell’Amministrazione”.

all’art. 77,

comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

all’art. 80,

comma 12 sostituire “fino a un anno” con “fino a due anni”.

all’art. 83

- *al comma 6 sostituire le parole: "possono richiedere" con la seguente: "richiedono"; e sostituire le parole: "può essere valutata" con le seguenti: "deve essere valutata"*
- *al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di indicare nella documentazione di gara le irregolarità considerate essenziali ai fine dell'applicazione della sanzione."*

all’art. 84

- *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "di regola".*
- *al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: "all'assenza di contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto".*

all’art. 89

- *a comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: "quindici per cento" con le seguenti: "dieci per cento".*
- *al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro delle infrastrutture e trasporti," inserire le seguenti: " da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,".*

all’art. 105



- *al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "la cui quota, in ogni caso, non può essere superiore al quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto ed al 30% per la categoria prevalente"*
- *al comma 5, sostituire le parole: "comma 10" con le seguenti: "comma 11".*
- *sopprimere il comma 6.*
- *al comma 9, sostituire le parole: " di cui al comma 16" con le seguenti: " di cui al comma 17".*
- *al comma 14, dopo le parole: "i costi della sicurezza" inserire le seguenti: "e del personale".*

all'art. 110,

comma 1 , dopo le parole: " concordato preventivo, ovvero" inserire le seguenti: "domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o".

all'art. 113

- *al comma 2, dopo le parole: "2 per cento degli importi posti a base di gara" inserire le seguenti: "modulata sull' importo dei lavori". Al termine del comma aggiungere il seguente periodo: "Al fondo afferiscono anche i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. In ogni caso le attività incentivate non devono interferire con il normale esercizio dell'attività presso la PA."*
- *al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 nonché".*

Art. 121

Il presupposto è quello di rispettare i dettami della direttiva europea di riferimento, conseguentemente proponiamo:

- Modificare la rubrica dell'art. 121 aggiungendo dopo la parola "di gas" le parole "e petrolio".
- Al comma 1 lettera a) aggiungere dopo la parola "gas" le parole " e petrolio".
- Sopprimere il comma 2 poiché già normato dall'articolo 8.

all'art. 165

- al comma 1 sopprimere le seguenti parole "in condizioni operative normali"
- al comma 2 sostituire "50%" con "30%"



all'art. 167,

comma 2, sopprimere le parole “da o, nei casi in cui non sia previsto un bando” fino alla fine del comma.

All'art. 177

al comma 3, aggiungere le seguenti parole: *“Il non rispetto dei limiti di cui al comma 1 sono oggetto di sanzione pecuniaria da parte di ANAC al titolare della concessione in misura proporzionale all'utile d'impresa che la concessione annualmente produce al titolare. Il ripetersi, per la terza volta anche non consecutiva, di tali inosservanze può comportare la revoca della concessione.”*

all'art. 178

- *alla rubrica, dopo la parola “autostradali” inserire le seguenti “e portuali”*
- *al comma 6 dopo le parole “in cui termina la concessione” inserire “, di eventuali contributi pubblici a qualsiasi titolo ricevuti, “*

all'art. 180

- *al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: “la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e”.*
- *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*
- *al comma 4, inserire alla fine: “Il contratto individua il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto in danno all'operatore economico”.*
- *al comma 6, sostituire le parole: “cinquanta per cento” con le seguenti: “trenta per cento”.*

all'art. 181,

comma 4, sostituire le parole: “ è tenuto a” con le seguenti: “ha l'obbligo di”.

all'art. 182,

comma 3, sopprimere il primo periodo. All'ultimo periodo, dopo la parola “valore” inserire la parola “residuo”

all'art. 183



- *al comma 1, sostituire le parole: " in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte V, titolo II, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando", con le seguenti: " in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte V, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto definitivo, mediante pubblicazione di un bando "*.
- *al comma 9: sostituire "progetto di fattibilità" con "progetto definitivo"*
- *al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: " 10 per cento", con le seguenti: "25 per cento".*
- *al comma 15: eliminare le parole da "la proposta è corredata dalle autodichiarazioni" fino a "nel caso di indizione di gara". Al termine del primo periodo aggiungere le seguenti: "Nel caso le strutture non siano comprese negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice il MIT si esprime, con parere vincolante, sulla coerenza della proposta con il piano della portualità e della logistica".*

all'art. 184

- *al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "che non può comunque essere inferiore al 50% del valore dell'opera".*
- *al comma 2: aggiungere alla fine: "in particolar modo gli affidamenti a terzi sono soggetti alle procedure di cui al presente codice".*
- *al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "fatto salvo le garanzie economiche che ricadono sull'aggiudicatario in caso di inadempienza a qualsiasi titolo da parte della società di progetto"*

all'art. 187,

comma 6: sostituire le parole "progetto di fattibilità" con le parole "progetto definitivo"

all'art. 188

- *al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo il limite di riduzione di cui al comma 4 dell'articolo 180"*
- *al comma 1 lettera b) sostituire le parole "cinquanta per cento" con le seguenti "trenta per cento"*
- *sostituire il comma 3 con il seguente: "Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara progetto di fattibilità corredato di capitolato prestazionale,*



predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto definitivo rispondente alle caratteristiche indicate nel progetto di fattibilità e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del venticinque per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale”

- *sostituire il comma 5 con il seguente* “5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; Le economie derivanti vengono ripartite tra l'affidatario e l'amministrazione aggiudicatrice in parti uguali; il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa trasmissione degli atti e successivo nulla osta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
- *sostituire il comma 6 con il seguente:* “6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del progetto di fattibilità e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.”

all'art. 191,

comma 3, primo periodo, dopo le parole: " polizza fideiussoria" inserire la seguente: "bancaria".



all'art. 192

- *Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: " delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché"*

all'art. 194

- al comma 5 sopprimere le parole "e 108"
- al comma 5, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole "le economie risultanti vengono ripartite al 50% tra concessionario e soggetto aggiudicatore".
- al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da "e possono sub affidare" fino a "predetti affidamenti".
- al comma 10 sopprimere le parole da "alla società possono partecipare" fino alla fine del comma.
- al comma 13, sostituire la parola "ed" con "ma"

all'art. 213,

- al comma 3, aggiungere la seguente lettera "h) vigila sulle clausole sociali ed ambientali che le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara"
- al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: "*L'Autorità può irrogare sanzioni amministrative anche alle stazioni appaltanti che durante lo svolgimento di qualsiasi fase di gara abbiano omesso informazioni o fornito informazioni incomplete od errate*".

Dep. Claudia Mannino

Sen Andrea Cioffi